

REGOLAMENTO (CE) N. 2681/98 DELLA COMMISSIONE
dell'11 dicembre 1998

che fissa il prezzo massimo di acquisto e i quantitativi di carni bovine acquistati all'intervento per la duecentoquattordicesima gara parziale effettuata nel quadro delle misure generali d'intervento conformemente al regolamento (CEE) n. 1627/89

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1633/98⁽²⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafo 7,

considerando che, conformemente al regolamento (CEE) n. 2456/93 della Commissione, del 1° settembre 1993, recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, riguardo alle misure generali e alle misure speciali d'intervento nel settore delle carni bovine⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2304/98⁽⁴⁾, è stata indetta una gara in virtù dell'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1627/89 della Commissione, del 9 giugno 1989, relativo all'acquisto di carni bovine mediante gara⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2466/98⁽⁶⁾;

considerando che a norma dell'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2456/93, per ogni gara parziale in relazione alle offerte ricevute è fissato un prezzo massimo di acquisto per la qualità R 3; che, secondo l'articolo 13, paragrafo 2, si può decidere di non dare seguito alla gara; che, a norma dell'articolo 14 dello stesso regolamento, sono accettate soltanto le offerte inferiori o uguali a tale prezzo massimo, le quali non possono comunque superare il prezzo medio di mercato, nazionale o regionale, maggiorato dell'importo ivi fissato al paragrafo 1;

considerando che dall'esame delle offerte presentate per la duecentoquattordicesima gara parziale e tenendo conto, a norma dell'articolo 6, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 805/68, delle necessità di un ragionevole sostegno del mercato, nonché dell'andamento stagionale delle macellazioni e dei prezzi, risulta opportuno non dare seguito alla gara per la categoria A e stabilire il prezzo massimo di acquisto e le quantità che possono essere conferite all'intervento per la categoria C;

considerando che l'entità dei quantitativi aggiudicati rende opportuno avvalersi della facoltà prevista dall'articolo 16, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 2456/93 di

prolungare il termine di consegna dei prodotti all'intervento;

considerando che, a norma dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1103/97 del Consiglio, del 17 giugno 1997, relativo a talune disposizioni per l'introduzione dell'euro⁽⁷⁾ a decorrere dal 1° gennaio 1999, qualunque riferimento all'ecu contenuto in uno strumento giuridico è sostituito da un riferimento all'euro al tasso di 1 EUR per 1 ECU;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la duecentoquattordicesima gara parziale indetta in virtù del regolamento (CEE) n. 1627/89:

- a) per la categoria A, non è dato seguito all'asta;
- b) per la categoria C:
 - il prezzo massimo di acquisto è fissato a 235,50 ECU/100 kg di carcasse o mezzene della qualità R 3,
 - la quantità massima di carcasse, mezzene e quarti accettata è di 2 451 tonnellate;

Articolo 2

In deroga all'articolo 16, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 2456/93, il termine di consegna ai magazzini di intervento è prorogato di una settimana e scade il 6 gennaio 1999. Tuttavia, negli Stati membri in cui nel periodo dal 24 dicembre 1998 al 3 gennaio 1999, o parte di esso, non può essere effettuata alcuna consegna, il termine è prorogato del corrispondente numero di giorni.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 14 dicembre 1998.

⁽⁷⁾ GU L 162 del 19. 6. 1997, pag. 1.

⁽¹⁾ GU L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.

⁽²⁾ GU L 210 del 28. 7. 1998, pag. 17.

⁽³⁾ GU L 225 del 4. 9. 1993, pag. 4.

⁽⁴⁾ GU L 288 del 27. 10. 1998, pag. 3.

⁽⁵⁾ GU L 159 del 10. 6. 1989, pag. 36.

⁽⁶⁾ GU L 307 del 17. 11. 1998, pag. 13.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 dicembre 1998.

Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione
